



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 16 marzo 2020/1719 d.f.R.
Prot.n.30655/2020
Circ.n.6/2020

On.li

SEGRETERIE DI STATO

Preg.mi

DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

**DIRIGENTI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DIRETTORI AZIENDE AUTONOME DI STATO

DIREZIONE GENERALE I.S.S. *ad interim*

**DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SAN MARINO**

**DIRETTORE GENERALE AUTORITY PER
L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE
MARITTIMA**

DIRETTORE GENERALE POSTE SAN MARINO S.p.A.

SEGRETARIO GENERALE C.O.N.S.

DIRETTORE ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

E p.c.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OGGETTO: disposizioni interpretative ed applicative del Capo III del Decreto-Legge 14 marzo 2020 n.51

Con la presente nota si dettano disposizioni interpretative ed applicative delle norme di cui al Capo III del Decreto-Legge 14 marzo 2020 n.51, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 15, 17 e 20.

L'articolo 9, comma 3 prevede che il Congresso di Stato, su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e sentito il Consiglio di Direzione ed i Direttori di Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici abbia facoltà, con propria deliberazione, di stabilire la chiusura di ulteriori unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato, rispetto a quelle già chiuse in forza di precedenti atti normativi emessi per gestire l'emergenza COVID-19, nonché la chiusura di strutture pubbliche e la riduzione dei servizi resi all'utenza, anche con riferimento a funzioni amministrative svolte dai Corpi di Polizia ed ad attività e servizi erogati da Poste San Marino S.p.A.

La delibera congressuale che definisce quanto sopra è stata predisposta, anche tenendo conto delle indicazioni ricevute da Codesti Preg.mi Direttori e Dirigenti, contestualmente al Decreto - Legge n.51/2020 e verrà perfezionata nella giornata odierna.

Tuttavia, in ragione dell'immediata applicabilità delle misure previste dal Decreto-Legge n.51/2020 e dell'urgenza di contenere, nel minor tempo possibile, l'afflusso dei lavoratori negli uffici pubblici le cui attività non siano essenziali e strategiche, lo scrivente ha provveduto nella giornata di sabato 14 marzo u.s. a pubblicarne i contenuti sui portali della Pubblica Amministrazione, oltre a darne informazione tramite comunicato stampa e servizi televisivi dell'emittente San Marino RTV.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Sempre nella giornata di sabato, facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi con Codesti Preg.mi Direttori e con alcuni Dirigenti, si è cercato di promuovere la massima e tempestiva diffusione ai dipendenti interessati della Pubblica Amministrazione delle disposizioni relative alla chiusura degli uffici pubblici; ciò anche mediante l'invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria agli indirizzi usualmente utilizzati per trasmettere i cedolini paga.

Si sono, poi, incaricati i competenti Direttori e Dirigenti del Settore Pubblico Allargato le cui unità ed articolazioni organizzative permarranno attive, anche con operatività ridotta (in seguito, per brevità, "uffici attivi") di informare tempestivamente, qualora non vi avessero già autonomamente provveduto, i dipendenti che si sarebbero dovuti presentare o meno in servizio nella giornata odierna.

Si rammenta ai Dirigenti ed ai Direttori delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato degli "uffici attivi", **di far permanere in servizio il numero minimo indispensabile dei dipendenti, con assoluta attenzione ai principi della rotazione e della massima riduzione possibile delle figure necessarie a livello di fabbisogno minimo di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge n.51/2020, anche alla luce della sospensione dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto-legge.**

Le Direzioni delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici sono tenute, inoltre, ad inoltrare apposita nota, in via consuntiva, a questa Direzione Generale nella quale esplicitare le modalità e criteri osservati nella gestione del personale di cui al precedente paragrafo.

Come già disposto con riferimento alle UO Ufficio Attività Economiche (UAE), UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali e UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL), **si invitano, altresì, i Dirigenti e Direttori degli "uffici attivi" a valutare la possibilità di ridurre ulteriormente e, se possibile, dimezzare l'orario di servizio.**

Considerato che le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto - Legge n.51/2020 si applicano anche al personale in distacco amministrativo presso le Segreterie di Stato, al personale politico di cui alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 designato presso le Segreterie di Stato ed ai Direttori di Dipartimento, si precisa - sentita l'On.le Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Funzione Pubblica - che le determinazioni relative alla presenza in servizio del precitato personale risulteranno, per fatti concludenti, dalle rilevazioni nel sistema PASS in uso, poiché le singole On.li Segreterie di Stato adotteranno, al loro interno, modalità attuative del dispositivo del decreto-legge, in analogia al resto dell'Amministrazione, ovvero sia riducendo, al massimo possibile, la presenza al lavoro.

Il fabbisogno minimo delle strutture dipartimentali e delle unità organizzative della Pubblica Amministrazione attive con ridotta operatività nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria, dovrà essere trasmesso, se non già inoltrato, all'UO Ufficio Gestione Personale PA ed a questa Direzione Generale ad opera, rispettivamente, dei competenti Direttori di Dipartimento e Dirigenti, possibilmente entro i prossimi dieci giorni.

La presenza in servizio, continuativa o ridotta, dei Dirigenti degli "uffici attivi" della Pubblica Amministrazione dovrà essere congiuntamente definita dal Dirigente interessato con il Direttore di Dipartimento competente.

In ogni caso, il summenzionato articolo 11 specifica, al comma 8, l'obbligo dei dipendenti e dei Dirigenti di riassumere il servizio, su richiesta del Direttore di Dipartimento o della Segreteria di Stato di riferimento. Tale riassunzione del servizio potrebbe, altresì, essere determinata da esigenze di supporto e rafforzamento del Servizio di Protezione Civile il cui Capo ha facoltà, a mente dell'articolo 15 del decreto-legge e sentito il Direttore della Funzione Pubblica, di disporre, in via straordinaria, l'assegnazione temporanea di personale dell'Amministrazione presso il Servizio medesimo e presso le strutture operative della protezione civile, allo scopo di fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria in corso.

Nell'evenienza di cui al precedente paragrafo, si interromperà il periodo di godimento del trattamento retributivo ridotto ovvero il godimento del periodo di congedo ordinario di cui infra, con il ripristino dell'ordinaria retribuzione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

L'eventuale chiusura o limitazione dei servizi all'utenza da parte delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici dovrà - analogamente a quanto effettuato dallo scrivente per la Pubblica Amministrazione, tramite la pubblicazione di informative sui portali della PA - essere opportunamente divulgata sui rispettivi siti istituzionali.

Per quanto concerne l'operatività del Tribunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto - Legge n.51/2020, *"l'attività di cancelleria, gli orari d'ufficio, la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati [omissis] mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale"*. **Tale operatività ed il conseguente fabbisogno minimo dell'UO Uffici Giudiziari del Tribunale dovrà, specularmente a quanto sopra espresso per le altre UO, essere comunicata dal competente Direttore di Dipartimento, sentito il Dirigente del Tribunale, all'UO Ufficio Gestione Personale PA.**

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 11 del Decreto-Legge n.51/2020, si precisa che il trattamento retributivo ridotto riconosciuto ai dipendenti per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate, è determinato dalle seguenti percentuali **calcolate sui soli piede retributivo e scatti di anzianità:**

- a) 30% per la prima settimana di godimento;
- b) 45% per la seconda settimana di godimento;
- c) 60% per la terza settimana di godimento e le successive.

Stanti i dubbi interpretativi sollevati allo scrivente, si chiarisce come il predetto trattamento retributivo ridotto comporterà, pertanto, per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate, oltre alla mancata corresponsione di indennità e di retribuzione di posizione, una "taglia" degli importi dovuti a titolo di retribuzione di base e scatti di anzianità pari a:

- a) 70% per la prima settimana di godimento;
- b) 55% per la seconda settimana di godimento;
- c) 40% per la terza settimana di godimento e le successive.

Nel caso di dipendenti il cui usuale servizio sia prestato a tempo parziale, si farà, ovviamente, riferimento alla retribuzione dagli stessi ordinariamente percepita in regime di *part-time*, sia esso volontario o *post partum* o derivante dalle condizioni del provvedimento di incarico/sostituzione, fermo restando la soglia minima stabilita dall'articolo 11, comma 5 del Decreto-Legge n.51/2020.

Invero, la misura del sopra richiamato trattamento retributivo ridotto è assolutamente identica a quella prevista dall'articolo 6, comma 4 del Decreto - Legge n.51/2020 per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) "straordinaria" istituita per il settore privato, allo scopo di *"allineare il trattamento dei lavoratori pubblici a quello applicato nel settore privato per fare fronte alla contrazione di operatività dell'Amministrazione e delle imprese ed operatori economici legata all'emergenza di sanità pubblica in corso"*.

In sostanza, non potendo i dipendenti del Settore Pubblico Allargato in ruolo accedere al trattamento previdenziale di CIG, l'Esecutivo ha ritenuto, per il periodo di chiusura/contrazione delle attività e, quindi, di riduzione delle esigenze lavorative, di parificare "nella sostanza" l'entità del trattamento economico previsto per il pubblico impiego a quella stabilita per il lavoro privato, quantunque utilizzando uno strumento giuridico di differente natura.

Tale scelta è stata operata per tutti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati dell'Azienda Autonoma di Stato per il Lavori Pubblici (AASLP) nonché i dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A., indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato purché, in quest'ultimo caso, abbiano almeno svolto continuativamente la loro attività presso il datore di lavoro pubblico per almeno cinque mesi consecutivi pari ad almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali ovvero più mesi ma sempre con almeno di 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito minimo di attività continuativa, con riferimento al personale ausiliario a tempo determinato del Dipartimento Istruzione e del CFP-UPAL, non si considera l'interruzione dell'attività determinata dalle vacanze scolastiche.

L'applicazione delle trattamento retributivo ridotto di cui sopra non potrà determinare, su base

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

mensile, una retribuzione inferiore a euro 500,00: tale soglia è definita, considerando la retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto combinata con quella dovuta in ragione dell'applicazione delle misure previste dal decreto - legge nonché con eventuali ferie e malattia.

E' fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria del dipendente sia inferiore a tale soglia minima; in quest'ultima evenienza, verrà riconosciuta al dipendente l'intera retribuzione originaria.

Inoltre, l'entità complessiva della somme corrisposte a titolo di trattamento retributivo ridotto non potrà superare la retribuzione contrattuale media territoriale mensile di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico" e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità maggiorata del 20%. **Tale retribuzione massima dovrà essere riparametrata sulla base dell'effettivo periodo di godimento del trattamento retributivo minimo, nell'arco temporale del mese di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, secondo periodo della Legge 31 marzo 2010 n.73.**

Il comma 4 dell'articolo 11 in esame stabilisce, poi, che i dipendenti pubblici interessati dalla totale o parziale assenza dal lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria abbiano, comunque, facoltà, anziché di accedere al trattamento retributivo ridotto, di godere - **ove maturati e salvo restando quanto indicato al comma 7 del medesimo articolo 11** - di periodi di congedo ordinario fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi.

I periodi di assenza dal lavoro non possono, quindi, essere "coperti" né tramite fruizione di recupero di ore maturate in flessibilità positiva, né tramite permessi straordinari retribuiti o di altra natura, né tramite utilizzo di un numero maggiore dei cinque giorni consentiti, anche nel caso in cui il dipendente disponga di ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2019 o precedenti.

Tale disposizione ha efficacia retroattiva, in forza dell'articolo 20, comma 2 del decreto - legge con riferimento al personale del Settore Pubblico Allargato le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza siano state interessate da disposizioni di chiusura o di riduzione dei servizi disposte tramite ordinanze ovvero successivi decreti legge contenenti misure per evitare la diffusione del COVID-19.

Pertanto, anche per tale personale - quantunque lo stesso abbia sofferto un periodo di astensione dal lavoro più lungo di quello degli altri dipendenti interessati dalle sole misure del Decreto-Legge n.51/2020 - i giorni massimi di congedo utilizzabili per coprire le assenze sono cinque; i rimanenti periodi antecedenti all'entrata in vigore del predetto decreto-legge saranno, quindi, retribuiti nella misura del 60 % dei soli piede retributivo e scatti di anzianità. Ciò nell'intenzione dell'Esecutivo di garantire, anche in relazione alle situazioni giuridiche dei dipendenti pubblici sorte antecedentemente al 14 marzo 2020, un trattamento economico minimo, in linea con le disposizioni del decreto-legge.

La misura retroattiva di cui sopra riguarda le seguenti categorie di personale che non abbiano lavorato per tutto o parte del periodo intercorrente fra l'emissione dell'Ordinanza n.2 del 23 febbraio 2020 del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e l'entrata in vigore del Decreto Legge n.51/2020:

- a) i fattorini accompagnatori dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS);**
- b) gli addetti musei e monumenti;**
- c) il personale non docente dell'Università degli Studi, delle scuole di ogni ordine e grado, del CFP-UPAL e dei servizi socio educativi per la prima infanzia;**
- d) il personale educatore ed addetto dei servizi socio educativi per la prima infanzia.**

Per quanto riguarda il personale docente delle scuole, dovrà essere definito dal Dipartimento Istruzione e dalla DGFP un apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali volto a regolare il trattamento da riconoscersi per lo svolgimento di attività didattica prestata a domicilio tramite strumenti telematici ed informatici, sia antecedentemente che successivamente all'entrata in vigore del Decreto-Legge n.51/2020.

Il perimetro di applicazione del trattamento retributivo ridotto nei confronti del personale docente sarà conseguente, oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo, alle determinazioni che verranno assunte in ordine a modifiche al calendario scolastico.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

In deroga alle norme generali, i dipendenti in servizio o richiamati in servizio per un orario ridotto rispetto a quello ordinario dell'unità od articolazione organizzativa di appartenenza potranno frazionare in ore i predetti giorni di congedo.

Il godimento di tutti i cinque giorni di congedo ordinario, anche frazionati in ore, deve essere necessariamente effettuato prima dell'accesso al trattamento retributivo ridotto.

In forza di quanto previsto dall'articolo 20, comma 8 del Decreto-Legge n.51/2020, permane applicabile quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), primo periodo del Decreto-Legge 8 marzo 2020 n.44 in ordine alla **possibilità di fruire del suddetto congedo ordinario anche in deroga alle prescrizioni relative alle ordinarie modalità vigenti nel Settore Pubblico Allargato, con superamento dei sei periodi massimi usualmente previsti.**

In forza dell'articolo 11, comma 6 del decreto-legge, **l'istituto del permesso non retribuito** previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto-Legge n.44/2020, permane vigente e **può, pertanto, essere fruito, unicamente dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che, in ragione della limitata anzianità di servizio - salvo successive eventuali modifiche normative -, non abbiano diritto al trattamento retributivo ridotto né ad ulteriori ammortizzatori sociali; tali dipendenti conservano, tuttavia, il rapporto di lavoro, godendo dei predetti permessi non retribuiti.**

I giorni di godimento dei permessi "speciali" non retribuiti di cui sopra concorrono all'eventuale maturazione dei requisiti temporali di servizio previsti per l'accesso al trattamento retributivo ridotto ovvero ad altri ammortizzatori sociali.

Si evidenzia, inoltre, come, in ragione delle difficoltà applicative e delle incertezze legate alle misurazione della prestazione lavorativa resa, l'articolo 20, comma 5 del Decreto-Legge n.51/2020 abbia chiarito che **non sono ammesse nell'Amministrazione forme di lavoro a distanza**, ad esclusione che per le attività di docenza e tutoraggio del personale delle Scuole Elementari, Medie Inferiori, Secondaria Superiore, del CFP-UPAL, dell'Università degli Studi e dell'Istituto Musicale Sammarinese nonché per i Magistrati.

In ragione dell'estrema limitatezza dei termini temporali utili per l'allineamento delle buste paga del mese di marzo 2020 ai disposti del Decreto Legge n.51/2020 nonché alle conseguenti determinazioni e rilevazioni sulle presenze ed assenze del personale le cui unità ed articolazioni organizzative fossero interessate da chiusura od operatività ridotta, l'articolo 20, comma 4 del Decreto Legge n.51/2020 ha consentito agli uffici del personale e paghe del Settore Pubblico Allargato di intervenire sulle buste paga successive al mese di marzo 2020, mediante riduzioni effettuate *ex post*, volte a recuperare all'Erario somme eventualmente erogate e non dovute, sulla base dei disposti normativi "d'emergenza". Ciò anche - e a maggior ragione - con riferimento alle eventuali somme già precedentemente corrisposte ai dipendenti destinatari, in via retroattiva, delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del Decreto-Legge n.51/2020.

Tuttavia, allo scopo di applicare tempestivamente le misure relative al trattamento retributivo ridotto ed alla facoltà di godimento dei cinque giorni di congedo ordinario, si dispone che gli uffici del personale e paghe del Settore Pubblico Allargato, purché ancora nei termini per intervenire sulle buste paga del mese di marzo 2020, operino un taglio forfettario del 15% sull'intera retribuzione mensile di marzo 2020 di tutto il personale dipendente, ivi compresi i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e con la sola esclusione dei dipendenti assegnati ad unità, articolazioni organizzative e settori con operatività piena.

Tale misura configura un'anticipazione, in via forfettaria, degli effetti del Decreto-Legge n.51/2020 sulle retribuzioni di marzo 2020, **fatti salvi i conguagli, in aumento o diminuzione, sulle buste paga dei successivi mesi che si renderanno comunque necessari per la puntuale applicazione del decreto-legge e per il pieno allineamento dell'Amministrazione ai suoi disposti.**

Tale decurtazione forfettaria è stata definita **assumendo d'ufficio che tutti i dipendenti e Dirigenti assegnati ad unità ed articolazioni organizzative interessate da chiusura totale o parziale per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, optino per la fruizione dei cinque giorni massimi di congedo ordinario.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Gli accertamenti in ordine all'effettiva volontà/possibilità di fruire dei cinque giorni di congedo ordinario saranno effettuati successivamente al termine dell'emergenza sanitaria ovvero, nel caso in cui questa si prolunghi oltre il 6 aprile p.v., in tempo utile per l'elaborazione delle buste paga di aprile 2020, con le quali saranno operati i necessari conguagli.

La riduzione del 30 % della retribuzione dei Segretari di Stato e dei Magistrati di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge n.51/2020, non presentando alcuna difficoltà applicativa, può essere effettuata già nella busta paga di marzo 2020.

Stante l'eterogeneità delle casistiche che potrebbero presentarsi, la complessità di esecuzione delle misure "d'emergenza" nonché l'urgenza di dettare, con la presente circolare, prime disposizioni di massima per l'attuazione del Capo III del Decreto-Legge n.51/2020, lo scrivente si riserva di emettere ulteriori note applicative.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
Avv. Manuel Canti


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835

info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm